

COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12

Del 23-04-2015

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 16:50 nella solita sala della SEDE COMUNALE, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti Assenti

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE		X
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE		
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE		X

Assume la Presidenza il Sindaco ANDREA MARINI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ILARIA BIANCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

La discussione sul punto n. 5 all'Ordine del Giorno si è svolta in sede di trattazione del punto n. 2 all'ODG pertanto il Sindaco pone in votazione la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300 ;

VISTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO che successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21.03.2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 16.03.2015 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 669 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il consiglio

comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;

ATTESO che:

- il comma 671 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *“la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*
- il comma 675 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *“la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*
- il comma 676 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *“l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
- il comma 677 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che *“ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo [13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo [13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#) (Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)*
- il comma 678 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone: *“per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”;*
- il comma 681 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”;*
- il comma 682 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI:*
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";

VISTI:

– l'art. 4, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) che dispone "*nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*";

- l'art. 7, comma 7 del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) che dispone: "*Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*"

- l'art. 7, comma 8 del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) che dispone: "*Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

RILEVATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 50.000,00
Manutenzione cimiteri	€ 9.300,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 43.500,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 11.200,00
Servizi di polizia locale	€ 57.977,00
Servizio di protezione civile	€ 8.000,00
Servizi Socio Sanitari	€ 92.000,00
Servizio tutela degli edifici ed aree comunali	€ 31.400,00

TOTALE	€ 303.377,00
---------------	---------------------

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

Aliquota Abitazione Principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: esenti)	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di base per Abitazione Principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

RITENUTO non prevedere nessun tipo di riduzioni e agevolazioni ai fini TASI, così come consentito dal comma 679, art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) per la componente TASI;

RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come sopra individuati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

a) aliquota TASI nella misura di 0,14 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

- b) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- c) aliquota TASI nella misura di 0,047 punti percentuali per una ed una sola unità immobiliare, considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- d) aliquota TASI nella misura di 0,18 punti percentuali per:
 - tutti gli altri fabbricati diversi dai punti a), b) e c)
 - aree edificabili;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

VISTA la nota Prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle procedure di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 7 favorevoli; n. 0 contrari; n. 1 astenuti (Occhipinti)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 :

a) aliquota TASI nella misura di 0,14 punti percentuali per:

- **abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;**
- **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;**
- **casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- **unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**

b) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

c) aliquota TASI nella misura di 0,047 punti percentuali per una ed una sola unità immobiliare, considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

d) aliquota TASI nella misura di 0,18 punti percentuali per:

- **tutti gli altri fabbricati diversi dai punti a), b) e c)**
- **aree edificabili;**

3. di dare atto che per effetto delle aliquote come sopra fissate, sono rispettati i vincoli disposti dal comma 677 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. di non applicare per l'anno 2015 nessuna delle riduzioni e agevolazioni previste in materia di TASI dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale;
5. di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, così come previsto dall'art. 4, comma 3 del regolamento comunale IUC, per la componente TASI;
6. di individuare, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, così come previsto dal comma 682 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 50.000,00
Manutenzione cimiteri	€ 9.300,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 43.500,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 11.200,00
Servizi di polizia locale	€ 57.977,00
Servizio di protezione civile	€ 8.000,00
Servizi Socio Sanitari	€ 92.000,00
Servizio tutela degli edifici ed aree comunali	€ 31.400,00
TOTALE	€ 303.377,00

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Responsabile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

Con voti n. 7 favorevoli; n. 0 contrari; 1 astenuto (Occhipinti)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Andrea Marini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.